

## **REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

### **PREAMBOLO**

L'Organo di Vigilanza (OdV) è un organismo indipendente, istituito in attuazione del Protocollo per la gestione dei casi di abuso nel Movimento dei Focolari (MdF), approvato dal Consiglio Generale del MdF.

L'OdV ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle procedure previste dal Protocollo per la gestione dei casi di abuso nel MdF approvato dal Consiglio Generale con delibera del 21.02.2025, nonché di contribuire allo sviluppo di una cultura della prevenzione e della tutela della persona.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, le funzioni e il funzionamento dell'Organo di Vigilanza, nel rispetto del suddetto Protocollo.

### **PARTE I – COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

#### **ARTICOLO 1**

L'Organo di Vigilanza è composto da:

- a) almeno cinque membri effettivi, di provata integrità morale e professionalità;
- b) un/a segretario/a senza diritto di voto.

I membri dell'OdV devono essere esterni al MdF e possedere competenze in uno o più dei seguenti ambiti: giuridico, medico/psichiatrico, psicoterapeutico, pedagogico/formativo, con attenzione alla diversità culturale e geografica.

I membri vengono nominati dalla Presidente del MdF, previa acquisizione del parere di tre esperti, secondo quanto previsto dal Protocollo.

La durata dell'incarico è di tre anni, rinnovabile per non più di due volte consecutive.

I membri non devono ricoprire incarichi di governo nel MdF, né far parte di organi centrali, periferici o di rappresentanza.

## **PARTE II – FUNZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

### **ARTICOLO 2**

L'attività dell'Organo di Vigilanza ha natura di controllo istituzionale di conformità procedurale. Essa non costituisce procedimento contenzioso né un giudizio tra parti contrapposte. È in ogni caso esclusa qualsiasi valutazione sul merito dei fatti o delle responsabilità personali.

### **ARTICOLO 3**

L'Organo di Vigilanza esercita le seguenti funzioni:

#### **1. Controllo procedurale:**

- Verifica, di propria iniziativa o a seguito di reclamo, la corretta applicazione delle norme formali e procedurali previste dal Protocollo e dal regolamento interno (come a titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancata osservanza dei termini, la composizione irregolare dell'organo competente, l'omessa notifica di atti, l'inadeguata garanzia del contraddittorio, la coerenza formale della motivazione rispetto al quadro normativo applicabile) da parte della Commissione Centrale Indipendente e delle Commissioni zonali e nazionali indipendenti, senza entrare nel merito delle decisioni di merito nei singoli casi.
- Riceve e valuta ogni segnalazione e relazione finale inviata dalle Commissioni

#### **2. Controllo sulla fase disciplinare:**

- Verifica la regolarità del procedimento sanzionatorio da parte delle diramazioni.
- Riceve le comunicazioni di chiusura del procedimento o ne sollecita l'invio.

#### **3. Attività di indirizzo e prevenzione:**

- Formula raccomandazioni al MdF per il miglioramento della politica di prevenzione e tutela della persona.

#### **4. Rendicontazione:**

- Redige e pubblica annualmente un resoconto sull'attività svolta, inviandolo alla Presidenza del MdF, al Copresidente e alla CCI.

### **PARTE III – FUNZIONI DEL COORDINATORE**

#### **ARTICOLO 4**

Il coordinatore dell'Organo di Vigilanza è scelto tra i membri effettivi nella prima riunione utile, con voto a maggioranza assoluta.

Compiti del coordinatore:

- Convoca le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Organo;
- Coordina la redazione del resoconto annuale;
- Rappresenta l'Organo nei rapporti con la Presidenza del MdF, la CCI, e gli altri soggetti istituzionali;
- Assicura il rispetto del Regolamento e la corretta gestione delle attività.

### **PARTE IV – SEGRETARIO**

#### **ARTICOLO 5**

Il segretario è nominato dalla Presidente del MdF, può essere interno al Movimento purché non ricopra incarichi di governo.

Il Segretario è tenuto a svolgere i seguenti compiti:

- Assistenza nella convocazione delle riunioni e redazione dei verbali;
- Gestione dell'archivio riservato e della corrispondenza;
- Supporto nella redazione dei documenti ufficiali e del resoconto annuale.

### **PARTE V – FUNZIONAMENTO E MODALITÀ OPERATIVE**

#### **ARTICOLO 6 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI**

L'Organo di Vigilanza si riunisce ordinariamente ogni mese, e straordinariamente su richiesta del coordinatore o di almeno due membri.

Le riunioni possono svolgersi in presenza o da remoto.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

I membri sono tenuti al segreto d'ufficio e alla riservatezza anche dopo la cessazione del mandato.

#### **ARTICOLO 7 - GESTIONE DEI RECLAMI**

L'ODV esamina i reclami ricevuti accertandone preliminarmente la propria competenza dovendosi esprimere esclusivamente sulla correttezza procedurale seguita dalle Commissioni o dalle diramazioni nell'espletamento delle rispettive indagini ed esprimendo, da ultimo, un parere motivato.

1. Ricevuto un reclamo, il Coordinatore, o un membro dell'ODV da questi nominato quale relatore del caso, comunica tramite il Segretario alla Commissione Centrale Indipendente o alle Commissioni zonali e nazionali titolari del procedimento oggetto di verifica, la pendenza di una procedura di verifica e richiede la trasmissione degli atti del procedimento, eventualmente richiedendo una breve relazione all'organo titolare.
2. Il Coordinatore, il relatore, o l'OdV in sede di delibera, possono richiedere, tramite il Segretario, ulteriori informazioni all'organo titolare del procedimento oggetto di verifica.
3. Il Coordinatore o il relatore nominato, acquisiti gli atti e le informazioni eventualmente richieste, trasmette ai membri dell'OdV il reclamo, la documentazione trasmessa e, ove lo ritenga, una proposta di decisione.
4. L'OdV, in riunione collegiale delibera ai sensi del precedente art. 6 e, in caso di violazione procedurale accertata, richiede la rinnovazione dell'atto o dell'intero procedimento entro un termine congruo, indicato in delibera.

### **PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 8**

Il presente Regolamento è approvato dall'Organo di Vigilanza ed è pubblicato sul sito del MdF.  
Le modifiche al Regolamento sono deliberate a maggioranza dei 2/3 dei membri effettivi.

Il presente Regolamento è stato approvato *ad experimentum* ed avrà efficacia fino al 31 gennaio 2027.